

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA DENOMINAZIONE PRIMITIVO DI MANDURIA PER I PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI

Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la richiesta e la relativa autorizzazione all'uso della DOC "Primitivo di Manduria" e della DOCG "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" per i prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG, come previsto dall'art. 44, comma 9 della legge 12 dicembre 2016, n.238 e dall'art.27 del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Art. 1 - Definizione di prodotto composto elaborato o trasformato a partire dal vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG

1. Il prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dal vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG non deve contenere alcun altro ingrediente comparabile al vino, ovvero nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia della denominazione.
2. Il prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dal vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG deve contenere una quantità significativa di vino Primitivo di Manduria DOC o DOCG, tale da conferire al prodotto peculiarità non rinvenibili in altri prodotti ad esso comparabili.
3. La percentuale dell'ingrediente designato dalla denominazione protetta nel prodotto trasformato deve essere indicata in etichetta.
4. La presentazione del prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dal vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG deve veicolare al consumatore il messaggio che la denominazione utilizzata è l'ingrediente che attribuisce al prodotto una caratteristica essenziale.

Art. 2 – Modalità di utilizzo della denominazione nell'etichettatura, pubblicità e presentazione del prodotto composto elaborato o trasformato

1. Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere significativamente inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati, nonché nella denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.
2. La dicitura "Denominazione di Origine Protetta" o gli acronimi DOP /DOC e DOCG dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata Primitivo di Manduria e Primitivo di Manduria Dolce Naturale, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che la denominazione si riferisce al prodotto a partire dal quale il prodotto è realizzato e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia il nome della denominazione tutelata che la dicitura della stessa o l'acronimo.
3. Salvo quanto sopra è vietato l'utilizzo del simbolo protetto come marchio e del logo della denominazione tutelata, nell'etichettatura nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente riferimento ad una DOP.
4. La denominazione potrà essere indicata esclusivamente in lingua italiana non essendo ammesse traduzioni.

Art. 3 – Richiesta di autorizzazione

1. L'operatore che intenda procedere alla richiesta di autorizzazione della denominazione per un prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dalla DOC "Primitivo di Manduria" e dalla DOCG "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" deve far pervenire una richiesta scritta al Consorzio di tutela Primitivo di Manduria mediante raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: consorziotutelaprimativo@pec.it

2. La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, corredata da una copia di un documento d'identità, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale, sede legale, recapiti, P.IVA e C.F. dell'azienda richiedente;
- b) dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) bozze delle etichette, delle confezioni, e delle brochure del prodotto per cui si richiede l'autorizzazione;
- d) scheda tecnica del prodotto;
- e) documentazione volta a dimostrare i requisiti cui all'art. 1 del presente regolamento
- f) la dichiarazione di consenso in favore del Consorzio al trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi del Dlgs. 196 del 2003 "Testo Unico in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, No. 101 e adeguato al Regolamento UE 2016/679.

3. L'autorizzazione all'utilizzo della denominazione DOC "Primitivo di Manduria" e della DOCG "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, è concessa esclusivamente per lo specifico prodotto composto, elaborato o trasformato autorizzato di cui è fatta richiesta al Consorzio e non potrà essere estesa a prodotti diversi, salvo venga richiesta una nuova autorizzazione al Consorzio. L'autorizzazione dura 3 anni.

4. L'operatore destinatario dell'autorizzazione non potrà cederla, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

5. Qualsiasi modifica relativa al confezionamento, all'etichettatura alla presentazione e pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato, anche se già autorizzato, deve essere trasmessa al Consorzio prima dell'immissione in commercio.

6. Il Consorzio valuta la conformità al presente regolamento delle eventuali modifiche nella presentazione, etichettatura e pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato.

Art. 4 – Controllo

1. Il soggetto autorizzato all'utilizzo del riferimento alla denominazione protetta della DOC "Primitivo di Manduria" e della DOCG "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" dovrà dare prova dell'effettivo impiego del vino mediante la tenuta di puntuali registri di carico e scarico.

2. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di garantire che il vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG sia acquistato da un utilizzatore della denominazione sottoposto al sistema di controllo.

3. Il soggetto autorizzato sarà sottoposto ai controlli periodici effettuati da parte dell'agente vigilatore del Consorzio secondo quanto stabilito dal programma di vigilanza annuale concordato in accordo con l'ICQRF.

4. Il soggetto autorizzato dovrà comunicare mensilmente al Consorzio il numero di confezioni di prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento al vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG prodotte, unitamente a una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato. Sarà inoltre tenuto a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Gli eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di tutela Primitivo di Manduria.

5. Il soggetto autorizzato dovrà stoccare il vino Primitivo di Manduria DOC e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG prima della elaborazione, separatamente da altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.

6. È vietato utilizzare qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

Art. 5 - Uso della denominazione protetta e obblighi degli Utilizzatori

1. Ciascun utilizzatore deve utilizzare le denominazioni protette DOC "Primitivo di Manduria" e DOCG "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" esclusivamente per contraddistinguere i Prodotti a cui l'autorizzazione si riferisce.

2. Ciascun Utilizzatore dovrà utilizzare la denominazione di origine protetta esclusivamente nella sua versione integrale ed originale, senza alcuna variazione e con modalità tali da non indurre in errore il Consumatore che dovrà essere in grado di comprendere che la denominazione di origine protetta è solo uno degli ingredienti del prodotto.

3. Ciascun Utilizzatore dovrà astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni sociali o denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili alla denominazione PRIMITIVO DI MANDURIA che possano dar luogo a rischio di confusione. In caso di deposito di una domanda di marchio in contrasto con le suddette prescrizioni, l'Utilizzatore si impegna a ritirare immediatamente la domanda in violazione dei diritti del Consorzio.

4. L'uso delle denominazioni protette DOC "Primitivo di Manduria" e DOCG "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio di cui essa gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Consorzio.

Art. - 6 Competenze del Consorzio

1. Il Consorzio provvede sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata in occasione delle riunioni periodiche del Consiglio di Amministrazione. La domanda viene accolta ove conforme ai requisiti fissati nel presente Regolamento. La mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda si intende reiezione della domanda medesima.

2. Il Consorzio istituisce un registro ove saranno annotati i dati dei soggetti autorizzati, la tipologia del prodotto per il quale è stata concessa l'autorizzazione nonché le copie delle etichette, confezioni e pubblicità approvate.

3. Il Consorzio vigila sul corretto utilizzo del riferimento della denominazione tutelata e nel caso in cui abbia notizia od accerti che un prodotto composto, elaborato o trasformato autorizzato non rispetta il

presente Regolamento, ferma la segnalazione alle Autorità di Controllo per i provvedimenti di competenza di queste, provvede in ragione delle fattispecie riscontrate a:

- a) revocare l'autorizzazione al produttore del prodotto composto elaborato o trasformato con conseguente obbligo del soggetto a cessare immediatamente ogni utilizzo della denominazione;
- b) contestare al soggetto autorizzato la non conformità all'autorizzazione rilasciata, assegnando un termine perentorio per la distruzione delle etichette, confezioni e pubblicità del prodotto non conforme, e per l'adeguamento all'autorizzazione;
- c) adottare ogni altro provvedimento necessario a tutela della Denominazione.

4. Qualsiasi dubbio nascente dall'interpretazione del presente Regolamento è rimesso al Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria.